

CIRCOLARE N. 7/2019
del 5 dicembre 2019

OGGETTO: Acconto IVA 2019

Il **27 dicembre** è il termine ultimo per versare l'acconto Iva dovuto per le liquidazioni periodiche di chiusura dell'ultimo mese o dell'ultimo trimestre dell'anno.

Sono obbligati al versamento dell'acconto tutti i contribuenti Iva tenuti a effettuare le liquidazioni periodiche Iva, mensili o trimestrali; ne sono esonerati:

- i soggetti che presentano una base di riferimento a credito (storico 2018 o presunto 2019);
- coloro che hanno cessato l'attività entro il 30 novembre se mensili, o 30 settembre se trimestrali;
- coloro che hanno iniziato l'attività nel corso del 2019;
- i soggetti che adottano regimi fiscali di vantaggio (regime dei minimi/regime forfettario).

L'acconto Iva può essere calcolato scegliendo, in base alla convenienza, tra tre diversi metodi di calcolo.

Metodo storico	<p>Applicando il metodo storico, l'acconto da versare è pari all'88% del saldo a debito relativo al periodo precedente individuato sulla base della periodicità di liquidazione adottata dal contribuente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - per i <u>contribuenti mensili</u> la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare della liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2018; - per i <u>contribuenti trimestrali</u> la base di riferimento sarà individuata sull'ammontare dell'importo a debito risultante dalla dichiarazione Iva relativa all'anno 2018 (al netto degli interessi dell'1% applicati in sede di dichiarazione annuale). <p>Il versamento preso a base del calcolo deve essere al lordo dell'acconto dovuto per l'anno precedente.</p>
Metodo previsionale	<p>Il metodo previsionale consiste nel commisurare l'acconto sulla base del <u>dato previsionale 2019</u>, ovvero sulla base delle operazioni che verranno effettuate nel mese di dicembre o nella dichiarazione annuale dell'anno in corso. Utilizzando tale metodo, per non incorrere in sanzioni, è necessario che a consuntivo l'acconto versato per il 2019 non risulti inferiore all'88% di quanto effettivamente dovuto per il mese di dicembre o dichiarazione Iva relativa al 2019 (modello IVA 2020).</p>

MILANO

NEW YORK

LOS ANGELES

ROMA

Metodo analitico	In questo caso l'Iva dovuta in acconto è pari al 100% dell'importo che deriva effettuando <u>un'apposita liquidazione Iva al 20 dicembre</u> . Tale metodo consiste quindi nel determinare l'ammontare dell'acconto dovuto tenendo conto delle operazioni effettuate ai sensi dell'articolo 6 D.P.R. 633/1972 facendo riferimento al periodo 1.12 – 20.12 (contribuente mensile), ovvero 1.10 – 20.12 (contribuente trimestrale). Il contribuente deve quindi effettuare una liquidazione atipica dell'Iva relativa ai predetti periodi (1.12 – 20.12.2018 o 1.10 – 20.12.2018), il cui risultato a debito dovrà essere versato interamente.
-------------------------	---

I contribuenti con contabilità separata (articolo 36 del Dpr n. 633/1972) devono determinare distintamente l'importo riferibile a ogni attività svolta e, quindi, sono tenuti a effettuare distinte liquidazioni dell'imposta.

I codici tributo da utilizzare nell'F24 per il versamento dell'acconto Iva sono i seguenti:

- **6013** per i contribuenti mensili
- **6035** per quelli trimestrali.

Non sono tenuti al versamento i contribuenti per i quali risulta un importo dovuto a titolo d'acconto non superiore a Euro 103,29.

Vi invitiamo a contattare il Vostro professionista di riferimento dello Studio per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

CARNELUTTI
Studio Legale Associato

NOTA BENE - Le informazioni contenute nella presente circolare vengono fornite con l'intendimento che non possano essere interpretate come prestazioni di consulenza legale, contabile, fiscale o di altra natura professionale. Il contenuto ha finalità esclusivamente divulgativa generale e non può sostituire incontri con consulenti fiscali, legali o professionali di altra natura. Prima di adottare scelte o provvedimenti è necessario consultare consulenti professionali qualificati. Carnelutti Studio legale Associato, nonché i relativi soci, professionisti e dipendenti, declinano qualsivoglia responsabilità nei confronti di chiunque per decisioni o provvedimenti adottati facendo affidamento sulle informazioni contenute nella presente circolare. Le informazioni contenute nella presente circolare sono di proprietà di Carnelutti Studio legale Associato e possono essere usate esclusivamente a fini personali e interni; è vietato copiarle, inoltrarle o fornirle comunque a terzi.